COPIA

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 28/02/2018

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 E S.M.I.. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'I.M.U.. ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto**, del mese di **febbraio**, alle ore **21:25** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome		Carica	Pr.	As.
1.	MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2.	PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3.	FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4.	CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5.	MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6.	CARAMAGNA LORENZO	Consigliere		X
7.	BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
8.	FUMAI ALICE	Consigliere	X	
9.	MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
10.	ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11.	COSTA DARIO	Consigliere		X
12.	MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
13.	GARBARINO EMANUELA	Consigliere		X
		Totale	10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 2/2018 DEL 28/02/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 E S.M.I… APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL'IMU. ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle sotto elencate disposizioni normative:

- Articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- Disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, quando espressamente richiamate;

VISTO il richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che:

- al comma 6 recita: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";*
- al comma 7 recita: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";*
- al comma 8 recita: *"L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento…….omissis…";*

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 68/2014, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

VISTI il D.L. 133 del 30/11/2013 e la L. 147 del 27 dicembre 2013 ove è prevista con il comma 708 l'abolizione dell'IMU per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 che restano assoggettate all'Imposta;

ATTESO che il comma 10 del citato art. 13 D.L. 201/2011, dispone che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- l'imposta municipale propria non si applica unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli immobili destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 e quindi anche agli enti per l'edilizia residenziale pubblica;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU è assimilata all'abitazione principale:
  a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione";*

DATO ATTO che:

- che il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), riserva allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13 e per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che per il 2018 il gettito dell'Imposta Municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è destinato ai Comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis, inserito dall'art. 56, comma 1, D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce");
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- ai sensi della Legge 208/2015 sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 208/2015 nella determinazione delle rendite catastali del Gruppo D ed E: *"Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."*;
- il Fondo di Solidarietà Comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate alle aliquote di legge.

RICORDATO che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione delll'Imposta Municipale Propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie **A/1, A/8 o A/9**;
- la riduzione dell'imponibile nella misura del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
   - l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
   - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla Legge Statale al 31 dicembre 2013.
   - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
   - per i fabbricati merce l'aliquota è stabilita nell'1 per mille con possibilità di aumento per l'Ente dello 0,25;
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO i Regolamenti Comunali disciplinanti la I.U.C.;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indispensabili (TASI) che rimanda alla Deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote alcune decisioni in merito al tributo ed in particolare:

- all'art. 4, comma 3, la definizione della percentuale tra il 10% ed il 30% a carico dell'occupante del tributo complessivamente dovuto per la fattispecie imponibile occupata;
- all'art. 10, commi 1 e 2, i fabbricati assimilati all'abitazione principale
- all'art. 12, comma 1, la possibilità di riconoscere le riduzioni di cui all'art. 1, comma 679 e s.m.i. e comma 682, lettera b), punto 1), della Legge 147/2013 e s.m.i.;
- all'art. 14, comma 1, l'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art. 1 co. 682, lettera b) punto 2), Legge 147/2013 e s.m.i.);

CONSIDERATO che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a €. 209.385,00;

VISTO l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 che stabilisce per il 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
"*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti…. Omissis…*"

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "… *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle*

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 …";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"… Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …";*

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

a) ridurre l'aliquota della TASI;
b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille ove applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Aliquote e detrazioni IMU/TASI anno 2018

Aliquote			
IMU	**TASI**	**TOT**	**Tipologia immobile**
0,00 per mille	***Aliquota non applicabile ai sensi della Legge n 208 del 28 dicembre 2015***	0,00 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
4,50 per mille	0,00 per mille	4,50 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 e C** (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
0,00 per mille	**1,25** per mille	1,25 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011
0,00 per mille	**1,00** per mille	1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale
9,60 per mille	0,00 per mille	9,60 per mille	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili.

7,6 per mille	**2,00** per mille	9,6 per mille	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. 68/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote differenziate in base al settore di attività o tipologia di immobile per le motivazioni di fianco a ciascuno indicate:

ALIQUOTE	DETRAZIONI	FATTISPECIE IMPONIBILI	MOTIVAZIONI
1,25 per mille (ART 1 C.14 LETT C L. 208/2015)	nessuna	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili : tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
1,0 per mille	nessuna	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili: tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi.
2 per mille	nessuna	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :per tali tipologie di immobili l'aliquota IMU resta il 7,6 per mille quota stato – si applica la TASI in quanto interamente deducibile dall'imposte sui redditi; di contro l'IMU è deducibile nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art 1 comma 715 della L 147/2013 .Nel complesso si richiede un maggiore sforzo fiscale a favore del territorio locale.

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative alla I.U.C.-IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge,

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio Pubblica Sicurezza e Vigilanza	€ 212.981,00
2	Servizio Protezione Civile	€ 4.000,00

3	Servizio manutenzione strade e verde urbano	€ 116.657,96
4	Servizio Illuminazione Pubblica	€ 216.003,77
5	Servizio tutela e valorizzazione patrimonio culturale	€ 21.050,00
6	Servizio gestione beni comunali e demaniali	€ 271.416,45
7	Servizi cimiteriali	€ 47.385,28
8	Servizi socio assistenziali	€ 95.145,98
		€ 984.640,44
	A detrarre somme oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	89.500,00
	A detrarre somme proventi sanzioni amm.ve violazioni codice stradale	65.000,00
	TOTALE	**€ 830.140,44**

DATO ATTO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal Regolamento Comunale e dalla presente Deliberazione:

- il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2018, risulta pari ad €. 215.000,00 complessivi.
- la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili rilevabili in bilancio ed analiticamente individuati in specifico prospetto è pari al **25,90%** (€ 830.140,44 : 100 = € 215.000,00: x / x = 25,90%);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le Deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per Deliberare le Aliquote e le Tariffe dei Tributi Locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

VISTO il D.M. Interno 9 Febbraio 2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) che ha differito al 31 Marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 degli Enti Locali;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito. in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le Deliberazioni Regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il Comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei Regolamenti e delle Delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Interviene il Consigliere MANFREDINI Monica la quale evidenzia che nella Zona Industriale vi è un'ampia Area fabbricabile soggetta a vincolo urbanistico in quanto destinata all'insediamento di attività produttive e artigianali e , relativamente alla quale, i titolari degli immobili compresi nella stessa sono penalizzati poiché, in ragione di tale vincolo, i suddetti immobili non hanno un apprezzabile valore di mercato e questi ultimi devono pagare l'IMU, ancorché ridotta, che costituisce valore di riferimento per la quantificazione di una successiva eventuale "indennità d'esproprio". Concludendo il Suo intervento il Consigliere invita l'Amministrazione a dare attuazione a quanto previsto dal vigente P.R.G.C. relativamente a tale Area o, in caso contrario, a stralciarla eliminando il summenzionato vincolo urbanistico. Replica il Sindaco il quale sottolinea che è intenzione dell'Amministrazione valorizzare e implementare la Zona Industriale anche se, a tal fine, sarebbe necessario potenziare le relative infrastrutture di accesso.
Dopo breve discussione nella quale, in particolare, il Consigliere ORLANDO Enrico chiede chiarimenti in merito alla quantificazione dei costi dei Servizi Indivisibili a copertura dei quali è destinata la TASI, con particolare riferimento alle relative spese di personale, che vengono forniti dal Responsabile del Servizio.

Sopraggiunge il Consigliere CARAMAGNA Lorenzo;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dei Pareri Favorevoli del Segretario Generale in merito alla Legittimità e Regolarità

Tecnica e dei Responsabile del Servizio Finanziario in merito a quella Contabile del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON Voti Favorevoli 10 e Astenuti 1 (Caramagna Lorenzo) espressi in palese;

DELIBERA

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare per quanto afferisce l'individuazione delle Aliquote IMU e TASI per l'anno 2018 applicabili in questo Comune;

Aliquote			
IMU	**TASI**	**TOT**	**Tipologia immobile**
0,00 per mille	***Aliquota non applicabile ai sensi della Legge n 208 del 28 dicembre 2015***	0,00 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
4,50 per mille	0,00 per mille	4,50 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 e C** (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
0,00 per mille	**1,25** per mille	1,25 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011
0,00 per mille	**1,00** per mille	1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale
9,60 per mille	0,00 per mille	9,60 per mille	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili.
7,6 per mille	**2,00** per mille	9,6 per mille	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

2. **DI CONFERMARE** fermo restando quanto indicato al precedente punto 1 , ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le aliquote differenziate e detrazioni 2018 TASI – componente collegata alla fruizione dei servizi indivisibili del Comune dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) **–** per le motivazioni di fianco a ciascuna indicate:

ALIQUOTE	DETRAZIONI	FATTISPECIE IMPONIBILI	MOTIVAZIONI
1,25 per mille (ART 1 C.14 LETT C L. 208/2015)	nessuna	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili : tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
1,0 per mille	nessuna	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili: tale tipologia di immobili non è assoggettata ad IMU, si chiede quindi un contributo alla copertura dei costi per i servizi .
2 per mille	nessuna	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)	Esigenza di equa ripartizione del complessivo carico tributario locale necessario al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune sulle diverse fattispecie imponibili :per tali tipologie di immobili l'aliquota IMU resta il 7,6 per mille quota stato – si applica la TASI in quanto interamente deducibile dall'imposte sui redditi; di contro l'IMU è deducibile nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art 1 comma 715 della L 147/2013 .Nel complesso si richiede un maggiore sforzo fiscale a favore del territorio locale.

3. **DI DARE ATTO** che, con riferimento alle aliquote previste:
   - il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2018, risulta pari ad €. 215.000,00 complessivi.
   - il gettito previsto a titolo di IMU, per l'anno 2018, risulta pari ad €. 970.000,00 complessivi al netto degli importi trattenuti dallo Stato per il Fondo di Solidarietà Comunale.

4. **DI PRECISARE** di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di applicazione, che i seguenti immobili, risultano esclusi dall'IMU ma non dalla TASI e che pertanto i medesimi risultano soggetti al Tributo sulla base delle aliquote approvate al punto 2 del presente dispositivo:
   - I fabbricati rurali strumentali;
   - Gli immobili delle fondazioni bancarie;
   - Gli immobili merce;

5. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e del vigente Regolamento TASI, **che i soggetti diversi dal titolare del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (OCCUPANTI) versino il tributo sulla base delle aliquote riportate ai punti 1 e 2 del presente dispositivo nella percentuale del 10% e il restante 90% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare**;

6. **DI INDIVIDUARE,** ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e s.m.i. e del vigente Regolamento TASI, i seguenti costi dei Servizi Indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018, alla cui copertura parziale la TASI è diretta:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio Pubblica Sicurezza e Vigilanza	€ 212.981,00
2	Servizio Protezione Civile	€ 4.000,00
3	Servizio manutenzione strade e verde urbano	€ 116.657,96
4	Servizio Illuminazione Pubblica	€ 216.003,77
5	Servizio tutela e valorizzazione patrimonio culturale	€ 21.050,00
6	Servizio gestione beni comunali e demaniali	€ 271.416,45
7	Servizi cimiteriali	€ 47.385,28
8	Servizi socio assistenziali	€ 95.145,98
		€ 984.640,44
	A detrarre somme oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	89.500,00
	A detrarre somme proventi sanzioni amm.ve violazioni codice stradale	65.000,00
	TOTALE	**€ 830.140,44**

7. **DI DARE ATTO** che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal Regolamento Comunale, garantiranno, per l'anno 2018 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente al punto 6 del presente dispositivo, nella misura stimata del 25,90% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale;

8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina della stessa;

9. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 e s.m.i.;

10. **DI PUBBLICARE** le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune www.pozzoloformigaro.gov.it, sezione tributi;

11. **DI DICHIARARE**, con separata votazione e sempre con Voti Favorevoli 10 e Astenuti 1 (Caramagna Lorenzo) espressi in palese la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **28 febbraio 2018**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **05 marzo 2018** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **05 marzo 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Lì, **05 marzo 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO